

Associazione pro Bambini e adulti Leucemici ONLUS

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA

E' costituita, con sede in **MESSINA**, Viale Boccetta n. 105, una Associazione nazionale ai sensi di legge denominata "**Associazione Pro Bambini e Adulti Leucemici** – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**ONLUS**)" e indicata con la sigla "A.B.A.L."

E' un'Associazione volontaria di assistenza e solidarietà, alla quale possono aderire tutti i cittadini che condividono gli scopi dell'Associazione a favore dei bambini e degli adulti affetti da leucemia o da neoplasie ematologiche.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo l'assistenza nei confronti delle famiglie dei bambini e degli adulti colpiti da neoplasie ematologiche e si propone di:

- a) - migliorare l'assistenza e la terapia ai cittadini affetti da neoplasie ematologiche;
- b) - incrementare e favorire la ricerca scientifica relativa a queste malattie;
- c) - sensibilizzare il pubblico e gli organismi competenti su problematiche ed esigenze inerenti a queste malattie;
- d) - promuovere l'aggiornamento e una più stretta vigilante collaborazione tra i tecnici del settore;
- e) - sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche reperendo farmaci e materiali indispensabili all'assistenza e terapia dei malati;
- f) - favorire l'inserimento nel contesto sociale (scuola, attività sportive e ricreative) dei piccoli malati ed il reinserimento sociale degli adulti;
- g) - assicurare un'adeguata assistenza psicologica ai pazienti ed alle loro famiglie;
- h) - aiutare economicamente le famiglie disagiate dei malati mediante erogazione di sussidi, mediante anticipazione di somme per prestazioni soggette a successivo rimborso da parte del Servizio Sanitario pubblico o mediante aiuto nell'istruzione e disbrigo delle pratiche presso gli Enti competenti.

A tali fini l'Associazione s'impegna ad organizzare e promuovere dibattiti, incontri, corsi d'aggiornamento, avvalendosi anche della competenza di note autorità del settore. Si propone altresì di favorire pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento, oltre che di promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che possono portare un contributo allo studio e al miglioramento della cura della malattia oncoematologica.

L'Associazione può sviluppare attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con Enti e/o organismi diversi, finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Le prestazioni fornite dall'Associazione, tramite i propri soci o mediante altri soggetti, hanno carattere di assoluta gratuità per i malati che ne usufruiscono.

Al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione potrà aprire sedi provinciali e regionali.

Per i primi 4 (quattro) anni le risorse dell'Associazione saranno prevalentemente impiegate a favore dei pazienti di Messina e della sua provincia.

ART. 3 – SOCI

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Garanti;
- Ordinari;
- Benemeriti.

I Soci Garanti hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto. Sono soci garanti di diritto i Fondatori che risultano dall'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che ne faranno richiesta e la cui ammissione dovrà essere deliberata dall'Assemblea.

Sia i Soci Garanti che gli Ordinari sono obbligati al versamento della quota sociale annuale come stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti sono proposti dal Consiglio Direttivo che li ritenga meritevoli di particolare riconoscimento e la loro ammissione sarà deliberata dall'Assemblea. Essi sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno proposto e svolto iniziative pregevoli volte a perseguire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure coloro che hanno aiutato l'Associazione con donazioni, lasciti o qualunque altra forma di supporto economico qualunque sia l'ammontare dell'erogazione.

Sarà espulso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio del quale risultasse:

- a) che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire dall'Associazione aiuti e/o agevolazioni;

- b) che ha recato volontariamente danni all'Associazione
- c) che abitualmente, con deliberato proposito, non osserva lo statuto e le delibere regolarmente adottate;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) morosità nella corresponsione delle quote sociali protratta per oltre un anno;
- f) condanna penale, passata in giudicato, per reati infamanti.

Sarà sospeso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio che riporti condanna penale con sentenza di primo grado.

E' comunque in facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'adesione o espellere il socio per comprovato comportamento lesivo della morale

Il socio rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa patrimoniale anche dopo rescissione, sospensione o espulsione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4 – PATRIMONIO – BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota da versarsi all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione in qualità di socio dell'Associazione;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, da parte dei soci, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da quote di soci Benemeriti;
- da versamenti volontari degli associati;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontari ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito o Enti in genere;
- da rendite del proprio patrimonio.

I lasciti e/o le donazioni dovranno essere utilizzati in conformità alle indicazioni fissate dal testatore o donatore.

Le quote associative e le modalità di pagamento delle stesse, saranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio sarà redatto dal Consiglio Direttivo, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale dell'anno successivo, che lo approverà entro il mese di aprile.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Comitato dei Probiviri;

ART.6 – ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE – PARTECIPAZIONE – MODALITA' DI VOTAZIONE

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che rivestono la qualifica di Socio iscritto e non scaduto, il giorno in cui si tiene l'Assemblea.

I Soci potranno delegare la loro partecipazione all'Assemblea ad un altro socio.

Nessun partecipante all'Assemblea potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ad ogni socio spetta in Assemblea un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata almeno trenta giorni prima, e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti.

Il metodo di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea Generale è tenuto dal Segretario.

ART. 7 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

E' compito dell'Assemblea Generale dei soci:

- analizzare i problemi del settore, indicare gli obiettivi dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione;
- deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente concernente l'attività dell'Associazione;
- discutere e deliberare in merito al conto consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- nominare i membri degli organi collegiali dell'Associazione previsti dall'art. 5;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- procedere allo scioglimento dell'associazione nominandone i liquidatori con le modalità previste dall'art.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tredici soci eletti dall'Assemblea nella misura di sette tra i Soci Garanti e sei tra i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente un Segretario e un tesoriere ed è rinnovato con cadenza TRIENNALE.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, con unica convocazione. E' regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, previa convocazione comunicata a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della riunione (salvi i casi di straordinaria urgenza, che dovranno essere fatti risultare dal verbale, in cui la convocazione potrà avvenire con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Il Consiglio delibera, con voto palese, a maggioranza di voti dei presenti a patto che siano presenti almeno sette dei suoi membri.

Il verbale delle sedute del Consiglio è tenuto dal Segretario.

ART. 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

Propone, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, l'azione a breve termine dell'Associazione e i piani per l'azione a medio e lungo termine;

Eeguire le deliberazioni dell'Assemblea;

Compilare i bilanci, dai quali devono risultare chiaramente le quote associative, i contributi, i lasciti ricevuti e quant'altro necessario a soddisfare la trasparenza;

Propone l'assunzione di dipendenti della società, fissandone emolumenti e condizioni;

Provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea;

Deliberare sull'impiego del patrimonio sociale, con esclusione dello scioglimento dell'Associazione demandata all'Assemblea;

Rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge;

Nominare rappresentanti, delegati e collaboratori;

Coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

Deliberare sui rimborsi spese da assegnare eventualmente al Presidente o ai soci per incarichi particolari.

In ogni caso l'elencazione sopra descritta è indicativa e non tassativa.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni.

Vigila, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione durano in carica TRE anni e possono essere rieletti.

Nel caso di assenza o per impedimenti del Presidente e del Vicepresidente, subentrerà il consigliere in carica più anziano per età.

Il Presidente eserciterà, senza bisogno dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione avvalendosi di quanto è consentito dallo Statuto e dai termini di legge per l'amministrazione dell'Associazione. Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria una preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica TRE anni e può essere rieletto.

Art. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, partecipa alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica TRE anni e può essere rieletto.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio nomina il suo Presidente. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, di un altro revisore, ove ricorrano motivi di necessità e di urgenza.

Il Collegio controlla l'osservanza delle norme che disciplinano l'amministrazione finanziaria dell'associazione; accerta la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili, verifica la rispondenza dei dati risultanti dal bilancio con le risultanze dei suddetti libri e documenti; effettua, a sua discrezione, ma almeno una volta a semestre, verifiche e controlli formali e sostanziali; presenta all'Assemblea dei soci un dettagliato rapporto contenente le osservazioni sul bilancio consuntivo, da allegare al bilancio, prima della sua approvazione da parte dell'assemblea.

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea tra i Soci, durano in carica TRE anni e possono essere rieletti.

ART. 14 – COMITATO PROBIVIRI

Qualunque controversia tra i soci e l'Associazione dovrà essere risolta da arbitri, i quali giudicheranno come amichevoli compositori ed il loro giudizio sarà inappellabile.

L'Assemblea dei soci nominerà un Comitato di tre Probiviri che durerà in carica TRE anni e svolgerà la funzione di arbitro.

Non potranno essere arbitri coloro che rivestono altre cariche sociali.

ART. 15 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e possono essere assegnate solo ai Soci regolarmente iscritti.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE E SCIoglIMENTO

Si stabilisce espressamente (ex DL. n. 460/1997) che gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente e direttamente connesse.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria solo per cause di forza maggiore e di evidente assoluta necessità ed opportunità, sentito l'organo di controllo. L'Assemblea provvederà quindi alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, da destinarsi ad altre ONLUS o ad associazioni o organizzazioni aventi per Statuto scopi simili a quelli perseguiti dall'Associazione, cioè aventi fini di pubblica utilità.

Entrambe le deliberazioni saranno prese con le maggioranze previste per la delibera di scioglimento. L'Assemblea validamente convocata delibererà con un voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti o rappresentati.

Qualora la nomina dei liquidatori o del liquidatore risultasse impossibile secondo tale procedura, esse sarà demandata al Presidente del Tribunale di Messina.

ART. 17 – NORMA DI CHIUSURA. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia